

*Il Direttore*

Roma, 6 settembre 2021

Prot. 4455/21

Ai Presidenti dei Consigli regionali  
dell'Ordine degli Assistenti sociali

e p.c. Ai Consiglieri regionali dell'Ordine  
loro sedi

Oggetto: informativa sull'accesso ai servizi in rete tramite SPID

Gentili Presidenti,

come è noto, a decorrere dal 1° marzo 2021 l'art. 24 del Decreto Legge n. 76/2020 (c.d. Decreto legge Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, ha previsto per tutte le Amministrazioni Pubbliche l'obbligo di consentire l'accesso ai propri servizi online esclusivamente mediante identificazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (carta Nazionale dei Servizi).

Quanto previsto dal citato Decreto Legge si colloca, in un percorso già da tempo iniziato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 82/2005, c.d. "**Codice dell'amministrazione digitale**", adottato con la finalità di promuovere e incentivare l'utilizzo delle comunicazioni informatiche come strumento ordinario di contatto con la P.A.

L'articolo 2 del citato D. Lgs. 82/2005, al comma 1, recita infatti che: "*Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione*" e, ancora, al comma 2: "*Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, salvo che sia diversamente stabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa*".

***Il Direttore***

L'articolo 24 del Decreto Legge n. 76/2020, quindi, porta a completamento un percorso innovativo già iniziato da tempo, stabilendo, altresì, i termini per la sua operatività a pieno regime.

***Infatti, l'articolo 24, comma 4, recita: "ai fini dell'attuazione dell'articolo 64 comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, come modificato dal comma 1, lettera e), numero 6) dal 28 febbraio 2021, è fatto divieto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da Spid, Cie o Cns, fermo restando l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021".***

Alla luce di quanto suesposto, si comunica che il Consiglio nazionale, in quanto Pubblica Amministrazione, sta integrando i propri sistemi informatici per consentire la fruibilità dei propri servizi in rete unicamente ai soggetti identificati tramite identità digitali.

Si prega di dare massima diffusione agli iscritti della presente informativa.

Distinti saluti

F.to Sabrina Russo

*Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*